



OLAB s.r.l. - Via Enrico Mattel, 16
25030 TORBOLE CASAGLIA (BRESCIA) - ITALY
Tel. +39 030 2159411 Fax +39 030 2651067
C. C. I. A. A. 309654 C. F. 02963700170 P. IVA IT 02963700170
Registro Società Tribunale BS 38321
Cap. Soc. 1.820.000,00 Euro i.v.
WEB: WWW.OLAB.IT E-MAIL: OLAB@OLAB.IT



MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. 21/09/2021 N. 127

ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI IN TEMA DI GREEN PASS: L'ESTENSIONE DEL GREEN PASS AL LAVORO PRIVATO (DECRETO LEGGE DL 21 SETTEMBRE 2021, N. 127)

La normativa in oggetto stabilisce una serie di regole ed adempimenti su cui l'azienda non ha alcun potere discrezionale; l'azienda si limita pertanto a riportarne i contenuti principali e ad applicarli.

In forza del D.L. n. 127 del 21/09/2021, a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, salvo ulteriori proroghe, tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, hanno l'obbligo di possedere, e di esibire su richiesta, la certificazione verde per poter accedere ai luoghi di lavoro.

L'azienda provvederà a richiedere ai propri dipendenti, o a un campione di essi, prioritariamente al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, l'esibizione del GREEN PASS contenente il "QRCode" che permetterà di verificarne l'autenticità e la validità, attraverso la apposita APP ministeriale denominata "verifica C 19", che sarà opportunamente presente sugli appositi supporti che utilizzerà l'azienda per la verifica.

Il controllo sarà esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro, sulla base di contratti o accordi esterni (liberi professionisti, autonomi, collaboratori eccetera). I lavoratori e i soggetti esterni alla popolazione aziendale saranno opportunamente informati.

Il controllo non sarà effettuato ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica predisposta secondo quanto indicato nella circolare n. 35309 del 04 agosto 2021.

I lavoratori che risulteranno privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e non saranno loro corrisposti né la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di verifica del GREEN PASS è posto a carico del Datore di Lavoro o da personale designato formalmente dal datore di lavoro medesimo; i soggetti delegati sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Le persone delegate al controllo saranno rese note alla popolazione aziendale nelle forme di rito.

I lavoratori, che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di legge, sono soggetti ad una sanzione amministrativa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro.

I Datori di Lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

L'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass non fa venire meno nessuna delle altre misure aziendali di contenimento del COVID, (distanziamento, mascherina ecc.) e quindi del protocollo, (aggiornato al 6 aprile 2021), delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Lì 07 ottobre 2021

LA DIREZIONE